

## Delibera n° 1240

Estratto del processo verbale della seduta del  
**26 agosto 2022**

**oggetto:**

L 238/2016, ART 39, COMMA 1. ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLA RISERVA VENDEMMIALE PER I VINI OTTENUTI NELLA VENDEMMIA 2022 DELLA DOC «PROSECCO».

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	assente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**RICHIAMATO** il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/33 del 17 ottobre 2018, della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

**RICHIAMATA** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 comma 1, il quale stabilisce che per i vini a Denominazione di Origine Protetta, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

- il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione);

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2021 (Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Prosecco»);

- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2020 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1104 del 22 luglio 2022 della Regione Friuli Venezia Giulia con cui, d'intesa con la Regione del Veneto, è stato stabilito al punto 4 che gli esuberanti di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», sono destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino, salvo eventuale richiesta da parte del Consorzio di attivazione della riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 della legge n. 238/2016 e conseguente provvedimento regionale attuativo;

**VISTA** la nota del 5 agosto 2022, n. 152/2022, protocollata al n. 93499 il 10 agosto 2022, con cui il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 238/2016, l'attivazione, per i vini ottenuti nella vendemmia 2022, della misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero prevista all'articolo 4, comma 6 del

disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», per le varietà di viti indicate all'articolo 2, comma 1, del medesimo disciplinare;

**CONSIDERATA** la proposta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» che la riserva vendemmiale sia modulata in misura proporzionale rispetto a quelle che sono le differenti rese produttive dei vigneti previste nei primi anni di impianto;

**PRESO ATTO** della documentazione allegata alla domanda ed in particolare dell'esito della consultazione scritta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata «Prosecco», del 26 luglio 2022, e della relazione tecnico economica sull'andamento climatico, lo sviluppo vegetativo e lo stato sanitario dei vigneti funzionali all'attivazione della predetta misura;

**ATTESO** che nelle intenzioni del proponente è perseguito l'obiettivo di raggiungere un'evoluzione dell'offerta certificata compatibile con le dinamiche di mercato, in considerazione della situazione attuale e potenziale della DOC «Prosecco»;

**CONSIDERATO** che la proposta del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata «Prosecco» prevede, in caso di necessità ed in accordo con le Regioni, che:

a) i volumi della riserva vendemmiale:

- possano essere svincolati totalmente o parzialmente a Prosecco DOC, prima del 31 dicembre 2023;
- non possano essere riclassificati

b) la durata dei provvedimenti di riserva vendemmiale possa essere prorogata anche successivamente il 31 dicembre 2023.

**DATO ATTO** che sul Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 17 agosto 2022 è stato pubblicato l'avviso in ordine all'avvenuta presentazione della richiesta di attivazione della misura della riserva vendemmiale da parte del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata «Prosecco» e che non sono pervenute osservazioni in merito;

**SENTITE** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

**ATTESO** che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

**RITENUTA** accoglibile la richiesta del Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» di attivazione della misura della riserva vendemmiale per la vendemmia 2022;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, **la Giunta regionale**, all'unanimità,

## **DELIBERA**

1. Di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» con nota n. 152/2022 del 5 agosto 2022, protocollata al n. 93499 il 10 agosto 2022, di attivare per i vini ottenuti nella vendemmia 2022, la misura della riserva vendemmiale per l'intera percentuale di supero prevista all'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco», per le varietà di viti indicate all'articolo 2, comma 1, del medesimo disciplinare, e che tale esubero è destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione.

2. Di stabilire che in deroga al punto 4 della precedente deliberazione regionale n. 1104 del 22 luglio 2022, gli esuberi di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall'articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco» siano ammissibili al solo fine di costituire la riserva vendemmiale.

3. Di stabilire che:

- i volumi destinati alla riserva vendemmiale sono quelli delle produzioni idonee alla rivendicazione alla DOC «Prosecco» per l'intera percentuale di supero prevista all'articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco» ovvero nella misura massima

di 36 quintali ad ettaro per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo e 21,6 quintali ad ettaro per i vigneti al 2° ciclo vegetativo, per le varietà previste all'articolo 2 comma 1 del disciplinare;

- il detentore del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale non può procedere alla riclassificazione dello stesso;

- la misura di cui al punto 1 dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023,

- il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» presenta alle competenti Amministrazioni regionali entro il 31 dicembre 2023 richiesta motivata di proroga ovvero richiesta motivata di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale ai fini di una sua designazione alla DOC «Prosecco», corredate di idonea relazione tecnico economica.

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Udine (UD), alla Società Valoritalia srl, alla Regione del Veneto e al Consorzio di tutela della DOC «Prosecco».

5. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE